“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 89 del 05/11/2026

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell’attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) e alla legge regionale 4 agosto 2026, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 -Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell’attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada - e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente)

Proponenti: Luca Cascone, Massimiliano Manfredi

Consiglio Regionale della Campania

XII Legislatura
Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) e alla legge regionale 4 agosto 2026, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 -Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada - e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente)

. **ad iniziativa dei consiglieri Massimiliano Manfredi e Luca Cascone**

Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) e alla legge regionale 4 agosto 2026, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 -Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada - e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente).

Art. 1

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo. Modifica alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10)

1. L'articolo 13 bis della legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) è abrogato.

Art. 2

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2026, n. 7)

1. Alla legge regionale 4 agosto 2026, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 - Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada- e disposizioni in materia di aggiornamento periodico del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "1. Nelle more della completa implementazione del Registro Elettronico Nazionale (REN) e del Registro regionale delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea, di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 10/2024, e comunque fino alla conclusione della prima verifica complessiva di cui ai commi 4 e 5, il numero delle nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante veicoli appartenenti alla categoria M1 che ciascun Comune può rilasciare non può superare il venti per cento del numero complessivo delle autorizzazioni determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo previsti dal punto 3.4.8 delle linee guida regionali, adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, ferme restando le deroghe previste dal punto 3.4.9.";

b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "2. In ogni caso, il numero complessivo delle autorizzazioni già rilasciate e tuttora valide, sommato alle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1, non può superare la soglia massima determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui al punto 3.4.8 delle linee guida regionali, fatte salve le deroghe previste dal punto 3.4.9.";

c) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente già rilasciate e tuttora valide alla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone la presente modifica restano ferme e conservano la propria efficacia. Esse sono computate ai fini della determinazione della soglia massima complessiva prevista dal punto 3.4.8 delle linee guida regionali. Restano altresì fermi gli effetti delle procedure già concluse alla medesima data con l'approvazione della graduatoria definitiva. I Comuni che, tenuto conto delle

autorizzazioni già rilasciate e tuttora valide, non abbiano raggiunto la soglia massima possono procedere ad ulteriori autorizzazioni nel limite del margine residuo disponibile e nel rispetto del limite transitorio di cui al comma 1, fatte salve le deroghe previste dal punto 3.4.9. delle linee guida regionali. Qualora il numero delle autorizzazioni già rilasciate e tuttora valide sia pari o superiore alla soglia di cui al punto 3.4.8., le autorizzazioni esistenti conservano efficacia; non possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni fino al determinarsi di un margine disponibile, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal punto 3.4. 9. I bandi indetti e non ancora conclusi con l'approvazione della graduatoria definitiva sono sottoposti a verifica di conformità alle disposizioni del presente articolo e, ove necessario, conseguentemente adeguati.".;

d) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "6. All'esito della verifica di cui ai commi 4 e 5, la Giunta regionale, sulla base dei dati risultanti dal Registro Elettronico Nazionale, dal Registro regionale, dall' evoluzione dei flussi turistici, dalla domanda di mobilità, dall'assetto infrastrutturale e dalle esigenze dei territori, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato dei servizi di noleggio con conducente e, ove ne ricorrano i presupposti, formula una proposta motivata di modifica della percentuale di cui al comma 1. La modifica, la rideterminazione, la riduzione o la soppressione della percentuale di cui al comma 1 è disposta esclusivamente con legge regionale. La Giunta regionale può, con propria deliberazione e nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale 10/2024, aggiornare le linee guida e i relativi criteri tecnici e applicativi per la determinazione del fabbisogno, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge.".

Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.